

**SG 3 Struttura Flessibile di Supporto al  
Responsabile della prevenzione e della Corruzione**

PROT. n° \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

Corso Calatafimi, 217/219 (Albergo delle Povere)  
90129 - Palermo  
tel. 091 598260 - 091 6563582 - fax. 091 6574146  
E-mail: onavarra@arpa.sicilia.it

A tutti i Dirigenti Responsabili di Strutture Territoriali  
n.q. di Referenti per la prevenzione della Corruzione

A tutto il personale in servizio

**LORO SEDI**


Al webmaster  
SG 1  
**SEDE**

e, p.c.

Al Direttore Generale

Al Dirigente responsabile della Trasparenza  
SA 4.2  
**SEDE**

All'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari  
c/o SA 4  
**SEDE**

ARPA SICILIA - Dir. Generale  
  
Tit. 09.04.00 Interno  
Nr 0056205 Data 10/09/2014

**OGGETTO :** Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2014/2016 adottato con DDG 133 dell'11/4/14 e approvato, con modifiche, con DDG n. 169 del 16/5/14. Adempimenti attuativi- pubblicazione della Direttiva relativa alle attività successive alla cessazione dal Servizio (Pantouflage Revolvingdoors).

Si fa riferimento all'art. 53 D. lgs. 165/01 comma 16 ter, introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) " *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. ...* ".

Il legislatore con tale norma ha inteso chiaramente scoraggiare l'illecito comportamento del dipendente che, esercitando funzioni autoritative o negoziali possa sfruttare il suo potere all'interno dell'amministrazione per precostituirsi situazioni vantaggiose, tramite accordi fraudolenti, al fine di ottenere, una volta cessato il rapporto di lavoro con la PA, un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui viene in contatto nell'esercizio delle sue funzioni.

Riguardo ai motivi di cessazione dal servizio, è da ritenere che le disposizioni in argomento valgono qualunque sia la causa di cessazione e, pertanto, anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.

Con riguardo ai destinatari di tale divieto, l'art. 21 del d. lgs. 39/13 ne amplia la platea in quanto dispone che, ai soli fini dell'applicazione del comma 16 ter dell'art. 53 D. lgs. 165/01, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al predetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e che tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.



I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli. Inoltre è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PPAA per i successivi tre anni ed è altresì prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Con la presente pertanto, in attuazione di quanto disposto dal Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione dell'Agenzia 2014/2016 al paragrafo 8.2. si indicano di seguito le misure da adottare e gli adempimenti cui assolvere al fine di disciplinare e realizzare l'osservanza delle disposizioni in argomento:

A) all'atto di assunzione del personale, nel relativo contratto individuale di lavoro, andrà inserita la seguente clausola: "Ove negli ultimi tre anni di servizio il dipendente eserciti poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto allo stesso, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.";

B) nel caso di conferimento di incarichi che prevedano l'esercizio dei sopracitati poteri a soggetti anche esterni all'amministrazione, con rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, dovrà essere inserita una clausola con la quale si preveda che il soggetto cui si conferisce l'incarico, nei tre anni successivi alla cessazione dello stesso, non potrà svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitigli con l'incarico;

C) nei decreti di risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà essere disposto che "qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri";

D) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici anche mediante procedura negoziata sussiste l'obbligo di inserire una apposita clausola che impedisca la partecipazione (condizione soggettiva) a soggetti che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

E) l'Agenzia deve agire in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno, nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53 comma 16 ter del D. lgs. 165/01 sopra richiamato.

Il mancato adempimento delle superiori prescrizioni determina le seguenti sanzioni:

- > i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- > i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrarre con l'amministrazione per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Si invitano tutti i referenti territoriali dell'anticorruzione a darne la massima diffusione ai dipendenti e si invita il webmaster a pubblicare la presente direttiva sul sito istituzionale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
dott. Salvatore Giarratana

